

REGIONE VENETO

AZIENDA U.L.S.S. 3 SERENISSIMA

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO BIENNALE

**SUL QUALE BASARE L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI ATTUATIVI
PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ED AFFINE COMPRESIVI
DEL PRONTO INTERVENTO, E DI PRONTO INTERVENTO IN
EMERGENZA IN REPERIBILITA’ - SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO
STRUMENTALE AZIENDALE - PER IL PERIODO DI 24
(VENTIQUATTRO) MESI - LOTTO - AREA
..... (VE) - CIG.....
ID. SINTEL.....**

Tra

L’U.L.S.S. n. 3 SERENISSIMA, Via Don Tosatto, 147 – Venezia
Mestre - partita I.V.A. 02798850273 rappresentata in tale sede dal --
-----, nato a ----- () il -----, nella sua
qualità di Direttore U.O.C. Servizi Tecnici che rappresenta, per il
presente atto, l’Azienda Ulss 3 Serenissima come da delega di cui
al -----, domiciliato per la carica presso la
sede legale via Don Federico Tosatto, 147 – 30174 Venezia –
Mestre che nel contesto dell’atto verrà chiamata, per brevità, anche
“Stazione Appaltante”,

e

l’impresa con sede legale in ()
di seguito denominata semplicemente “Appaltatore”, rappresentata
dal sig., nato/a a(.....)

il/..... nella sua qualità di; che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche "Appaltatore"

L'anno () il giorno(.....) negli uffici della sede legale dell'azienda ulss 3 Serenissima

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. del è stata approvata l'autorizzazione a contrarre per gli accordi quadro biennali 2025/2026 per lavori di manutenzione edilizia e fabbrile sul patrimonio immobiliare strumentale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima - n. 5 lotti di manutenzione edile e n. 4 lotti di manutenzione fabbrile.

Con delibera n.del è stato aggiudicato l'appalto per l'accordo quadro biennale dei lavori di manutenzione edile ed affine sugli immobili del patrimonio strumentale aziendale - per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi del lotto N. – area (VE) – CIG ID. SINTEL

- che con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Appaltatore accetta che, per la determinazione dei corrispettivi sia applicato il ribasso percentuale di corrispondente a quello offerto dall'appaltatore sull'Elenco Prezzi a base di gara;

- l'avviso dell'esito di gara è stato regolarmente pubblicato;

- l'aggiudicazione è diventata efficace in data.....;

- a carico dell'operatore economico..... non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente contratto di appalto ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs 36/2023, in base alle

certificazioni depositate presso la Stazione Appaltante;

- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico, in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli appalti attuativi per gli interventi manutentivi. Il presente Accordo Quadro individua, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere i lavori che successivamente gli verranno richiesti e per il periodo di validità del presente Accordo Quadro;
- tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 – Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro, definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte dell'U.L.S.S. 3 Serenissima dei singoli interventi di manutenzione, di pronto intervento e di pronto intervento in emergenza oggetto dell'Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'U.L.S.S. nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di un quantitativo minimo di interventi. L'Appaltatore invece si impegna per l'affidamento dei singoli appalti attuativi specifici, affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto.

ARTICOLO 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima come sopra rappresentata affida all'operatore economico l'impresache

come sopra rappresentato accetta il presente Contratto Quadro i cui interventi consistono in lavori di manutenzione pronto intervento e pronto intervento in emergenza anche nel corso dei turni aziendali di reperibilità, per gli immobili strumentali aziendali ricompresi nel Lotto, lavorazione appartenenti alla categoria così come puntualmente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto di Accordo Quadro, nel rispetto e sulla base del quale, nonché di eventuali e successive disposizioni.

ARTICOLO 4 – Durata dell'Accordo Quadro

IL presente Accordo Quadro ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti da..... e cesserà all'esaurimento del termine temporale sopradetto e comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso.

Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto, dovessero risultare delle somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all'esaurimento dell'importo di spesa massima e comunque sino allo scadere del terzo anno.

Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione regolati dal presente Accordo Quadro, ma dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

ARTICOLO 5 – Valore stimato dell'Accordo Quadro

Il valore stimato per i lavori da affidarsi appartenenti alla categoria..... per tutta la durata del presente Accordo Quadro è pari ad €..... euro (...../00) IVA esclusa,

importo comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo di fatto ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto per la Stazione Appaltante nonché di definire il Quadro Economico dell'Accordo Quadro, risultando lo stesso composto dalla somma di tutti gli importi dei futuri e possibili singoli appalti attuativi specifici.

L'importo dell'Accordo Quadro, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante. Gli affidamenti degli appalti specifici avverranno sulla base e con le modalità di cui agli artt. 9 – 10 – 11 del Capitolato Speciale d'Appalto. I pagamenti dei singoli appalti specifici avverranno per stati d'avanzamento lavori così come disposto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto fa riferimento a più annualità e che per ogni annualità di validità dell'Accordo Quadro si procederà ad affidare i singoli appalti nel limite della disponibilità del bilancio ordinario e della quota per investimenti prevista nello stesso.

ARTICOLO 6 – Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco Prezzi Unitari e revisione prezzi

I lavori dovranno essere eseguiti e computati sulla base di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi indicati nell'Elenco Prezzi soggetti al ribasso contrattuale in percentuale resteranno fissi ed invariabili e costituiranno la base per la contabilizzazione di quanto eseguito per i singoli contratti attuativi, salvo quanto previsto all'articolo 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in materia di revisione prezzi. Qualora dovesse risultare necessario una nuova

lavorazione, non prevista, per determinarne il prezzo si procederà alla definizione di un Nuovo Prezzo, sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto. Anche i nuovi prezzi così determinati saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

Le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione il Capitolato Speciale d'Appalto di accordo quadro facente parte del Contratto Quadro.

ARTICOLO 7 - Tracciabilità flussi finanziari

1. L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 a pena di nullità assoluta. A tal fine l'Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della citata legge 136/2010.

L'appaltatore ha indicato, con nota in data, i seguenti conti correnti:

Banca – Filiale di (....) via n. – Cap (.....) – Codice IBAN: - codici di riscontro: ABI – CAB0 – CIN ... -

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto di diritto in tutti i casi in cui l'appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto con modalità diverse da quelle previste dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 come modificata. L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e

subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'assenza della presente clausola comporta la nullità del subcontratto. A tal fine l'appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 8 - Sicurezza

L'esecuzione dei singoli lavori di manutenzione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. L'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto dei singoli appalti specifici. Prima dell'esecuzione del singolo appalto attuativo specifico, l'Appaltatore si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alla responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione sopra indicata ogni volta che le condizioni di cantiere o i processi lavorativi mutino.

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa messa in mora, costituiranno motivo di risoluzione del contratto in suo danno. Ricorrendone i presupposti è altresì facoltà della Stazione Appaltante avvalersi dei rimedi previsti nel Codice dei Contratti pubblici.

ARTICOLO 9 - Penali

Per inadempienze e ritardi trovano applicazioni le penali di cui all'art. 12

del Capitolato Speciale d'Appalto. Le penali non potranno comunque superare il 10 % (dieci percento) dell'importo del singolo affidamento specifico, pena la risoluzione dello stesso come previsto dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici.

ARTICOLO 10 - Risoluzione e recesso dell'Accordo Quadro

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione del presente Accordo Quadro le disposizioni di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

E' in facoltà della Stazione Appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici e dai suoi atti di regolazione.

ARTICOLO 11 - Cauzione

A garanzia delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore presenta cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, in ragione del relativo importo.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato, se la Stazione Appaltante debba, durante l'esecuzione di un singolo contratto attuativo, avvalersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 12 - Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile

L'Appaltatore si impegna a produrre, prima dell'inizio dei lavori, copia della polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione e per

responsabilità civile verso terzi, nell'importo e con le modalità indicate all'art. 16bis del Capitolato Speciale d'Appalto Quadro.

ARTICOLO 13 – Divieto di cessione

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e pertanto è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo.

ARTICOLO 14 – Subappalto

Il subappalto è regolato ed ammesso nei limiti e nei modi di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023, a condizione che sia stato indicato in sede di offerta.

ARTICOLO 15 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove vengono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo ai contenuti del Codice dei contratti pubblici e dei suoi atti di regolazione vigenti.

ARTICOLO 16 – Domicilio dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore, con, ha eletto domicilio nel territorio di riferimento dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, in

.....() con telefono n. pec
..... mail.....: rappresentante dell'Appaltatore
è il/lareperibile al cellulare n.

ARTICOLO 17 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente il foro di Venezia.

ARTICOLO 18 – Spese contrattuali, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante; tutti gli importi citati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto di riferimento si intendono I.V.A. esclusa.

IL presente contratto è soggetto all'applicazione del bollo e I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dell'Appaltatore e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi del DPR n. 131/1986.

ARTICOLO 19 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo Quadro si fa rinvio al D.Lgs 36/2023 e relativi allegati e a tutti i suoi vigenti atti di regolazione, nonché ad eventuali disposizioni per l'affidamento dei singoli appalti attuativi specifici.

ARTICOLO 20 – Informativa trattamento dati personali ex d.lgs. n. 196/2003

1. L'Appaltatore dà atto di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 10, del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Pertanto i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.
2. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che:
 titolare del trattamento dei dati è Referente privacy aziendale
 è.....;
 il responsabile del trattamento dei dati è Responsabile della Protezione
 dei Dati - RPD è.....;
3. il RUP è, dirigente presso la UOC
 Servizi Tecnici e Patrimoniali.

I predetti Signori sono tutti domiciliati presso l'U.L.S.S. 3 Serenissima, Via Don Tosatto 147 – Mestre Venezia.

U.L.S.S. n. 3 Serenissima

(.....)

L'Appaltatore

(.....)